



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente

Sent. N.

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere rel.

Cron. N.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Rep. N.

R. Gen. N. 1474/2016

ha pronunciato la seguente

Camp. Civ. N.

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1474/2016 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23/09/2016 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 09/01/2019**

d a

STUDIO IMMOBILIARE FM srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Marchesi Raffaello, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio, del foro di Bergamo, e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Iside Pasini,

OGGETTO:

Mutuo

APPELLANTE

c o n t r o

UBI LEASING spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Trotti, con il patrocinio degli avvocati Andrea Zaglio ed Augusto Azzini,

APPELLATO

In punto: appello avverso sentenza n.2298/2016 del tribunale di Brescia pubblicata in data 23/07/2016.

C O N C L U S I O N I

Dell'appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 2298/16 del Tribunale di Brescia pubblicata il 23.07.2016, non notificata

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 6032320 già n. 20942/IM.

Per l'effetto, condannare UBI LEASING S.P.A. alla restituzione di tutte le somme ad essa versate indebitamente a titolo di interessi, e di spettanza di STUDIO IMMOBILIARE F.M. S.R.L., pari a complessivi € 326.620,88 alla data del 30.09.2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.

IN VIA SUBORDINATA:

Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'Utilizzatrice alla Concedente, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale.

Per l'effetto, condannare UBI LEASING S.p.A. alla restituzione a STUDIO IMMOBILIARE F.M. S.R.L. di tutte le maggiori somme illecitamente addebitate per interessi corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse.

IN OGNI CASO:

Spese e competenze di causa, nonché costi dell'eventuale consulenza peritale interamente rifusi, oltre accessori come per legge e rimborso spese generali 15%.

IN VIA ISTRUTTORIA:

ammetersi C.T.U. volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte attrice, con specifico riferimento all'usura praticata nei rapporti oggetto di giudizio, agli interessi erroneamente e indebitamente pretesi dalla convenuta, all'indeterminatezza del tasso pattuito, nonché all'esatta quantificazione delle somme versate dall'attrice ma non dovute per le motivazioni dedotte dall'attrice, e al ricalcolo dei canoni futuri.

Dell'appellato

In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto, in virtù delle eccezioni esposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 *bis* c.p.c.

In via principale e nel merito: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia rigettare totalmente l'appello proposto dalla società Studio Immobiliare F.M. S.r.l. nei confronti di UBI Leasing S.p.a. in quanto totalmente infondato, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Brescia con n. 2298/2016, pubblicata in data 23/07/2016, a seguito dello svolgimento della causa rubricata con R.G. 4155/2015, G.I. dott.ssa Vincenza Agnese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Studio Immobiliare FM srl ha convenuto in giudizio la società Ubi Leasing spa innanzi al tribunale di Brescia, rassegnando nei confronti di essa le seguenti conclusioni:

<<Piaccia all'ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis:

nel merito in via principale:

accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n.6032320 già n.20942/IM;

per l'effetto, condannare Ubi Leasing spa alla restituzione di tutte le somme ad essa versate indebitamente a titolo di interessi, e di spettanza di Studio Immobiliare FM srl, pari a complessivi €.326.620,88 alla data del 30/09/2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.

In via subordinata:

accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento Euribor delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'utilizzatrice alla concedente, con conseguente applicazione dell'interesse legale;

per l'effetto, condannare Ubi Leasing spa alla restituzione a Studio Immobiliare FM srl di tutte le maggiori somme illecitamente addebitate per interessi corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo; disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse;

in ogni caso: spese e competenze di causa, nonché costi dell'eventuale consulenza peritale interamente rifiuti;

in via istruttoria: ammettersi ctu volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte attrice, con specifico riferimento all'usura praticata nei rapporti oggetto di giudizio, agli interessi erroneamente e indebitamente pretesi dalla convenuta, all'indeterminatezza del tasso pattuito, nonché all'esatta quantificazione delle somme versate dall'attrice ma non dovute per le motivazioni dedotte dall'attrice, e al ricalcolo dei canoni futuri. >.

La società attrice ha quindi, in buona sostanza, chiesto accertarsi e dichiararsi l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria e per l'effetto disporsi la condanna della concedente alla restituzione delle somme già percepite a titolo di interessi, con esclusione degli interessi anche sui canoni a scadere, e con conseguente loro rideterminazione in

riduzione; in subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto riferita ad un dato indeterminato, qual sarebbe il parametro euribor, con conseguente diritto alla restituzione della quota di interessi eccedente il saggio legale e contestuale riduzione dei canoni a scadere in base al medesimo criterio.

A tal fine ha esposto:

- 1) che in data 21 gennaio 2008 la società Immobiliare Ambrosini srl aveva stipulato con la società Ubi Leasing spa (già SBS Leasing spa) contratto di locazione finanziaria n.20.942/IM per acquisto ed esecuzione di opere di finitura dell'immobile in Erbusco presso il centro commerciale Le quattro torri, oggetto del finanziamento e di valore pari ad €.1.925.000,00, oltre iva di legge;
- 2) che il corrispettivo globale ammontava a complessivi €.2.761.766,80, oltre iva di legge, da corrispondersi in n.216 corrispettivi periodici posticipati mensili, di cui il primo alla sottoscrizione del contratto, ciascuno di €.12.878,55, oltre iva di legge, con opzione di acquisto fissata al corrispettivo di €.385.000,00 oltre iva di legge;
- 3) che le spese di istruttoria erano state pattuite in €.700,00 oltre iva di legge;
- 4) che nel luglio del 2008 la concedente veniva fusa per incorporazione in Ubi Leasing spa e che il contratto veniva rubricato al n.6.032.320;
- 5) che in data 21/01/2010 il contratto di leasing veniva ceduto dalla Immobiliare Ambrosini srl all'attrice società Studio Immobiliare FM srl;
- 6) che in data 16/04/2011 Ubi Leasing spa e Studio Immobiliare FM srl avevano sottoscritto una scrittura integrativa al contratto di leasing n.06032320, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.220/2010 (cosiddetta legge di stabilità 2011) e delle relative modifiche alla fiscalità del finanziamento, con cui si era convenuto di ricomprendere anche le maggiori imposte, pari ad €.13.901,00, nel contratto di locazione finanziaria, dilazionandole per l'intera residua durata, con conseguente variazione dell'importo dei canoni a maturare dal 29/05/2011 da €.12.878,55, oltre iva di legge, ad €.12.992,58 oltre iva di legge;
- 7) che l'incremento effettivo, sul piano finanziario, era di €.20.183,31, di cui €.13.901,00 quale maggior carico fiscale derivante dalla modifica legislativa ed €.6.282,31 a titolo di interessi;
- 8) che le altre pattuizioni originariamente convenute non erano state modificate;

- 9) che gli interessi corrispettivi annui erano stati quantificati e pattuiti al 5,436% (TAN) al momento della stipula, determinati per indicizzazione al tasso “Euribor 3 mesi tasso 360”, all’epoca pari al 4,302%, oltre spread contrattuale di 1,134 punti percentuali;
- 10) che il contratto di locazione finanziaria fissava la misura degli interessi moratori, determinandoli nel “tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali”, perciò pari alla stipula del leasing al 13,455% (TSU=10,305% + 3,15%);
- 11) che erano inoltre previsto l’addebito alla società utilizzatrice di “spese per insoluto” per l’importo fisso di €30,00 oltre iva;
- 12) che il tasso annuo effettivo globale degli interessi moratori, pari al 13,455%, risultava pertanto eccedente rispetto al tasso soglia usura, all’epoca determinato al 10,305% (tasso effettivo globale medio: TEGM per operazioni analoghe, rilevato dalla Banca d’Italia al 6,87% maggiorato del 50%);
- 13) che il tasso moratorio era rimasto invariato anche a seguito della variazione contrattuale intervenuta in data 16/04/2011;
- 14) che anche al tempo di tale variazione permaneva l’usura contrattuale, stante la previsione del tasso di interesse moratorio nella percentuale del 13,455%, in presenza di un tasso soglia usura del 4,995% (TEGM per operazioni analoghe; 3,33% + maggiorazione del 50%);
- 15) che il tasso risulterebbe usurario anche a voler ritenere applicabile la maggiorazione di 2,1 punti percentuali suggerita dalla Banca d’Italia;
- 16) che nessun piano finanziario era stato consegnato all’utilizzatrice e da essa approvato, e che i criteri genericamente previsti per il calcolo degli interessi erano rimasti del tutto astratti e indeterminabili;
- 17) che in ragione dell’usurarietà della clausola relativa al tasso di mora avrebbe dovuto accertarsi la gratuità del rapporto di leasing, con conseguente diritto della società attrice alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, quantificata al 30/09/2014 in €326.620,88, ed alla rettifica dei ratei a scadere con esclusione della quota di interessi;
- 18) che la pattuizione del tasso interesse corrispettivo pattuito in contratto sarebbe risultata nulla in quanto la sua determinazione era correlata al parametro Euribor, generato da cosiddetto cartello tra imprese bancarie, in violazione delle norme per la tutela della concorrenza e del

mercato, con conseguente diritto dell'attrice, in via di subordine, alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi in eccedenza rispetto al saggio legale ed alla rideterminazione degli importi dei ratei a scadere sulla base del medesimo criterio;

19) che le doglianze della società attrice erano state analiticamente periziate, con relazione tecnica, dalla società Soluzioni Finanziarie srl;

20) che la società attrice aveva presentato domanda di mediazione obbligatoria, e che alla richiesta di conciliazione in tale sede avanzata la società Ubi Leasing spa aveva ritenuto di non aderire (verbale negativo Istituto Superiore di Conciliazione).

Costituendosi in giudizio, Ubi Leasing spa ha contestato la fondatezza delle pretese di parte attrice, eccependone l'inammissibilità per carenza di interesse, non essendo mai intervenuto alcun versamento di somme di denaro a titolo di interesse moratorio.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande di parte attrice col favore delle spese.

Con la sentenza impugnata il tribunale di Brescia, disattesa l'eccezione preliminare, ha respinto nel merito le domande di parte attrice disponendo la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza n.2298/2016 ha proposto tempestiva impugnazione la società Studio Immobiliare FM srl, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, per i motivi che seguono; Ubi Leasing spa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame; la causa stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2019, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di prime cure ha respinto sia la richiesta della società utilizzatrice di declaratoria di conversione della locazione finanziaria da onerosa a gratuita, derivante dall'applicazione del disposto di cui all'art.1815, cpv, cc, in relazione alla pattuizione di un interesse moratorio eccedentario rispetto al tasso soglia usura riferito ai rapporti di leasing sia quella di applicazione, in luogo del maggior interesse pattuito, di quello legale, formulata sul rilievo

della nullità per indeterminatezza della relativa pattuizione, in quanto correlata ad un parametro esterno, quello dei tassi euribor, esso stesso illegittimo, in quanto frutto di accordo tra le principali banche europee in pregiudizio dei loro contraenti.

A tale conclusione il tribunale è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni.

1) La domanda di accertamento della nullità della pattuizione sugli interessi moratori può essere presa in considerazione, e non è inammissibile per carenza di interesse, in quanto è strumentalmente correlata a quella, ulteriore e conseguente, di azzeramento degli interessi passivi e di emissione delle statuizioni conseguenziali (restituzione degli interessi già corrisposti, rideterminazione dei ratei a scadere con esclusione della quota riferita ad interessi).

2) La domanda principale è dunque quella di azzeramento degli interessi passivi, ed è in relazione ad essa che va considerata quella di accertamento del carattere usurario della pattuizione dell'interesse moratorio. Ma tale domanda non può trovare accoglimento. Anche qualora gli interessi moratori dovessero essere considerati usurari essi, infatti, potrebbero determinare la nullità (parziale) del contratto in riferimento alla sola singola clausola che li prevede, ma non anche con riguardo a quella che regola gli interessi corrispettivi, essendo quest'ultima dotata di propria autonomia, L'autonomia delle due clausole appare in armonia con la loro differente funzione: gli interessi corrispettivi afferiscono alla fase fisiologica del rapporto contrattuale costituendo il costo effettivo del finanziamento; quelli moratori, invece, alla – solo eventuale – fase patologica, correlata al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale: la loro funzione è quindi di risarcimento del danno, mentre quella degli interessi corrispettivi è di remunerazione del finanziamento. L'art.1815 cc va poi coordinato con l'art.1339 cc, sicché i tassi che superano la soglia antiusura determinano l'applicazione di interessi non superiori al tasso soglia usura, in conseguenza del disposto di cui all'art.1419, secondo comma, cc. Peraltro l'accertamento della natura usuraria della clausola di determinazione del tasso mora non potrebbe fondarsi sui medesimi criteri di calcolo previsti per gli interessi corrispettivi, che si basano sullo sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, mentre quella relativa all'interesse moratorio ha la finalità di individuare le conseguenze, sul piano risarcitorio, derivanti dall'inadempienza all'obbligo di pagamento tempestivo del rateo di ammortamento, e, per tale motivo, ha la medesima funzione della clausola penale, e, quindi, è

assoggettabile, in caso di esorbitanza, al potere di riduzione equitativa, anche d'ufficio, ai sensi dell'art.1384 cc.

3) Deve peraltro ritenersi ingiustificata, per carenza di interesse, la domanda di riduzione di un interesse moratorio mai corrisposto, in vista di un potenziale futuro inadempimento. Conseguentemente l'ulteriore domanda di parte attrice con cui si chiede la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli con esclusione degli interessi non dovuti, è da ritenersi essa pure infondata.

4) La domanda di accertamento dell'invalidità della pattuizione sull'interesse passivo è parimenti priva di giuridico fondamento: infatti nei contratti prodotti in atti il tasso di leasing è stato espressamente determinato nel saggio del 5,436%, inferiore al TSU per tale tipo di operazioni; per contro, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse dell'euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola, in quanto, ancorché le banche influenzino il suo ammontare, *“ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito”* (cfr, ex plurimis, Trib. Palermo, 17/02/2016 n.92)

5) Non può accogliersi la richiesta ex art.96 cpc avanzata da parte convenuta in assenza di prova del danno che le sarebbe derivato dalla proposizione della presente azione giudiziale da parte dell'utilizzatore.

Col **primo motivo** l'appellante, ribadendo che il tasso mora risulta eccedentario rispetto al TSU, anche in caso di applicazione del correttivo indicato dalla Banca d'Italia (+2,1%), sostiene essere errata l'affermazione, resa in sentenza, secondo cui, il rilievo del superamento, con riguardo agli interessi moratori, del tasso soglia usura, determinerebbe l'invalidazione della sola clausola che li riguarda, senza produrre la conversione del contratto da oneroso e gratuito. Tale conclusione sarebbe erronea in quanto apertamente in contrasto con quanto stabilito dal secondo comma dell'art.1815 cc, norma prevista per il mutuo ma certamente applicabile a tutti i tipi di finanziamento, tra i quali andrebbe compreso anche il leasing finanziario. Lamenta, inoltre, come erronea ed illogica la conclusione nel senso della non riducibilità della

pattuizione degli interessi moratori, posto che la tesi contraddice la stessa premessa da cui muove, costituita dalla regola dell'inserzione automatica della clausola di legge, per il combinato disposto degli articoli 1339 e 1419 cc. Sostiene, infine, risultare incomprensibile la pretesa di riduzione di una penale palesemente illegittima.

Col **secondo motivo** l'appellante, premettendo che Ubi Leasing non le avrebbe consegnato un piano finanziario specifico, ed affermando che la mancata indicazione di quale quota di ogni singolo canone fosse da imputare a rimborso del capitale e quale ad interessi non consentirebbe di dare un contenuto certo alla generiche indicazioni di calcolo astrattamente previste in contratto, non essendo noto né conoscibile a quali importi il tasso di interesse corrispettivo dovrebbe essere in concreto applicato, ha sostenuto, richiamando le tesi già in precedenza esposte, che il tasso di interesse oggetto di pattuizione non risulterebbe né determinato né determinabile. L'euribor, richiamato quale parametro di conteggio, risulterebbe inutilizzabile, e la clausola che lo richiama nulla, ex artt.1418 e 1419 cc, per contrarietà a norma imperativa (art.2 legge n.287/2010 in tema di salvaguardia della concorrenza), per essersi determinato nel quantum a seguito e per effetto di accordo di cartello tra le banche ed i grandi finanziatori. La nullità del parametro richiamato (euribor) genererebbe a sua volta la nullità della clausola che a tale elemento fa espresso richiamo, per relationem.

Col **terzo motivo** l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno.

Ubi Leasing spa, costituendosi, ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc. L'obiezione è invero priva di fondamento, avendo invece l'appellante fornito ampia e motivata illustrazione sulle ragioni di critica mosse alla decisione di prime cure.

Con riguardo al primo motivo di gravame, deve premettersi che, con riferimento all'interesse corrispettivo, è documentale ed incontestato il rispetto del divieto di pattuizione di interesse eccedente il TSU.

Ciò posto, le questioni da esso implicate sono sostanzialmente due: a) l'applicabilità o meno all'interesse moratorio della disciplina in tema di usura oggettiva, per superamento del tasso

soglia, conseguente alle rilevazioni della Banca d'Italia trasfuse nei DM richiamati dalla legge n.108/1996; b) l'incidenza sul rapporto contrattuale nel suo insieme del riscontro dell'usurarietà del tasso mora: la verifica circa la fondatezza o meno della tesi secondo cui, per effetto del disposto di cui all'art.1815 cpv cc, ne conseguirebbe la trasformazione del contratto da oneroso a gratuito.

a)

Il primo dei due temi è stato esaminato, in data **17 maggio 2018**, dalla 3^a sezione civile della **Corte Suprema di Cassazione n.27.442/2018**.

Quest'ultima in particolare ha affermato che *<<gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'articolo 2, comma 4, legge 7/3/1996 n.108, vanno qualificati ipso iure come usurari...>>*.

La Cassazione ha infatti ritenuto che l'articolo 2 della legge 108 del 96 vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, ed ha precisato che tale norma si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione di un pagamento (interessi corrispettivi: art.1282 c.c.) sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art.1224 c.c.), rilevando che tale conclusione sarebbe l'unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, quella sistematica, quella finalistica e quella storica.

Dal punto di vista dell'**interpretazione letterale**, nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi moratori. L'art.644, comma primo, del codice penale stabilisce che “ *chiunque (...) si fa dare o promettere (...) in corrispettivo di una prestazione di denaro (...) interessi (...) usurari è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da euro 5000 ad euro 30.000*”; il terzo comma della stessa disposizione recita: “*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*”; a tali norme ha dato attuazione l'art.2, comma 4, legge 108 del 96, il quale, nel testo vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo per cui è causa, cioè nel 2003 (la Cassazione nella sua sentenza si riferisce ad un contratto di leasing stipulato nel 2006), stabiliva che “*il limite previsto dal terzo comma dell'art.644 del codice penale, oltre il quale gli*

interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.

Infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n.24, nell'interpretare autenticamente l'art.644 del codice penale, ha stabilito: *“ai fini dell'applicazione dell'art.644 del codice penale (...) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento “.*

La Cassazione ha evidenziato come nessuna delle suddette norme avesse posto una distinzione tra i vari tipi di interessi, riferendosi le prime tre, genericamente, agli “interessi” tout court, e precisando, la quarta, che l'usurarietà doveva essere valutata al momento della pattuizione *“a qualsiasi titolo”.*

Ma – osserva la Cassazione – quella del pagamento degli interessi è un'obbligazione, e il *“titolo”* dell'obbligazione, com'è noto, è costituito dalla qualità giuridica della sua fonte: poiché dunque gli interessi possono essere pattuiti sia a titolo di corrispettivo della cessione di un capitale (art.820, 3° comma, c.c.; art.1282 c.c.; art.1499 c.c.), sia a titolo della remunerazione di una prestazione a pagamento differito (arg. ex art.1714 c.c.), sia a titolo di mora (art.1244 c.c.), la previsione secondo cui il giudizio di usurarietà può riguardare gli interessi pattuiti *“a qualunque titolo”* renderebbe palese che per la lettera della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.

Conclusione quest'ultima confermata – sottolinea la Cassazione – dai lavori preparatori della legge n.24 del 2001, che ha convertito in legge il decreto legge n.394 del 2000, che a sua volta interpretò autenticamente l'art.644 del codice penale: nella relazione che accompagnò, nella 13^a legislatura, l'esame in aula del disegno di legge (ddl n. S-4941) si legge, infatti, al paragrafo 4, che il decreto aveva lo scopo di chiarire come si dovesse valutare la usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse, *“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.* Perla Cassazione è dunque impossibile negare che le norme antiusura si applichino anche agli interessi moratori convenzionali, posto che lo stesso legislatore, nell'interpretarle automaticamente, ha inteso precisare che esse si devono applicare senza distinzioni.

Sempre sul piano letterale la Cassazione ha espressamente preso le distanze dalla tesi dottrinarla giunta a conclusioni opposte sul rilievo che l'art. 644, comma primo, del codice penale, incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari "*in corrispettivo di una prestazione di denaro*", implicitamente limiterebbe l'ambito applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi. Ha osservato in proposito che la corresponsione degli interessi di mora per il nostro ordinamento ha la funzione di tenere indenne il creditore della perdita possibilità di impiegare proficuamente il denaro dovutogli. Ha sottolineato che gli interessi corrispettivi, di cui all'art.1282 c.c., remunerano un capitale di cui il creditore si sia privato volontariamente, e quelli moratori, di cui all'art.1224 c.c., un capitale di cui il creditore rimasto privo involontariamente, ma tanto gli uni quanto gli altri rappresentano "*il fitto del capitale*". Ha pertanto concluso affermando che, anche sulla base dell'interpretazione letterale, gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale e rientrano pertanto nella previsione degli interessi "*promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro*".

Sul piano dell'**interpretazione sistematica** la Cassazione ha rimarcato come interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori siano entrambi soggetti al divieto di interessi usurari, perché ambedue costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo involontariamente. Ha precisato che gli interessi moratori previsti dall'art.1224 c.c. hanno la funzione di risarcire il creditore del danno patito in conseguenza del ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, ma nel contempo ha evidenziato che il danno che il creditore di una somma di denaro può patire non può che consistere o nella necessità di ricorrere al credito, remunerando con ciò l'interesse di chi glielo conceda, ovvero di rinunciare di impiegare la somma dovuta in investimenti proficui: tanto nell'primo quanto nel secondo caso il danno patito dal creditore di un'obbligazione pecuniaria altro non è che la conseguenza del principio economico della naturale fecondità del denaro, principio economico che si pone altresì alla base del patto di interessi accessorio di un contratto di mutuo. Così come chi dà a mutuo una somma di denaro legittimamente esige un interesse, perché deve essere compensato dalla privazione di un bene fruttifero (il capitale), allo stesso modo chi non riceve tempestivamente la somma dovuta deve essere compensato dei frutti che quel capitale gli avrebbe garantito se ne fosse rientrato tempestivamente in possesso. La

Cassazione ne ha dedotto che tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori, ristorano il differimento nel tempo del godimento di un capitale: ha in proposito chiarito che essi dunque differiscono nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione.

Ha poi, fatto richiamo ai propri precedenti con cui, nell'interpretare l'art.1224 c.c., si era già ripetutamente affermato che detta norma disciplina sì il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma con la precisazione che il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria si identifica della perdita possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli e di trarne un lucro finanziario. Tale danno è presunto dal legislatore *juris et de iure* nel suo ammontare minimo, che non può essere inferiore al saggio legale (art.1224, comma 1°, c.c.), e ciò in quanto *“non ha bisogno di essere provato il fatto che il denaro è destinato ad essere impiegato nell'acquisto di beni e servizi o comunque in forme remunerative; (...) risponde infatti alla natura della moneta che essa è non solo la misura dei valori ma è strumento di scambio, dotata appunto di valore nella misura in cui viene adoperata a questo scopo”* (Cass., Sez. Unite, sent.n. 19.499 del 16/07/2008). La Cassazione da ciò ha tratto conferma del fatto che gli interessi moratori, convenzionali o legali che siano, remunerano un capitale né più né meno che gli interessi corrispettivi.

L'identità della funzione economica degli interessi convenzionali moratori e di quelli corrispettivi è stata del resto affermata, sia pur indirettamente, già dalla relazione al codice civile; nel codice civile del 1865 era vietata, dall'articolo 1831, comma 4, la pattuizione orale di interessi ultralegali, senza distinzione alcuna fra corrispettivi e moratori, e si stabiliva che in caso contrario non fosse dovuto alcun interesse; tale norma non venne riprodotta nel codice civile del 1942; e tuttavia la Relazione al vigente codice civile ha affermato di aver ritenuto *“eccessivo”* riprodurre quella norma perché essa aveva lo scopo di contrastare l'usura, ed era divenuta inutile dal momento che *“contro l'usura può reagirsi penalmente”* (così la Relazione del Ministro Guardasigilli alla Maestà del Re Imperatore sul libro del codice civile *“delle obbligazioni”*...).

Se dunque l'art.1831 del codice civile del 1865 non è stato riprodotto nel codice del 1942

perché in tale momento contro l'usura poteva reagirsi penalmente e se, inoltre, l'art1831 del 1865 era ritenuto pacificamente applicabile a tutti gli interessi convenzionali, tanto a quelli corrispettivi quanto a quelli moratori, allora la disciplina come sopra trovava altra spiegazione se non nel fatto che la relazione aveva dato per scontata (e cioè per incontrovertibile) l'applicazione delle norme (in quel caso penali) contro l'usura anche agli interessi moratori

La Suprema Corte ha poi preso fatto richiamo ad autorevole orientamento dottrinale secondo il quale la fonte degli interessi non ha nulla a che vedere col problema della loro misura: la fonte può essere legale o convenzionale; la misura incontra il limite della forma scritta ad substantiam per gli interessi ultralegali; la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge sia per gli interessi corrispettivi sia per quelli moratori, e nessuno dubita che sia richiesta a tutela del debitore; sarebbe pertanto illogico ritenere che la tutela del debitore apprestata dal codice civile debba applicarsi ad entrambi i tipi di interessi e quella invece apprestata dalla legge antiusura solo agli interessi corrispettivi, essendo identica, nell'uno come nell'altro caso, la funzione degli interessi, la posizione del debitore ed il rischio di approfittamento da parte del creditore.

Sul piano dell'**interpretazione finalistica** la legge 108 del 96 venne concepita al fine di troncare le infinite questioni che si ponevano in precedenza allorché si trattava di accertare in giudizio l'usurarietà di un patto di interesse, in allora dibattendosi se dovesse adottarsi il criterio oggettivo o quello soggettivo, ed ancora come dovesse valutarsi il contesto del contratto, quanto rilevasse la condizione e la qualità personale delle parti, e via dicendo. La legge 108 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche: escludere dall'applicazione di tale legge il patto di interessi convenzionali moratori da un lato risulterebbe pertanto incoerente con la finalità perseguita dalla legge stessa, dall'altro condurrebbe al risultato aberrante per cui il creditore potrebbe trarre maggior profitto dall'inadempimento che dall'adempimento; il che darebbe la stura a possibili pratiche fraudolente, quale quella di fissare termini di adempimento brevissimi per far scattare la mora e con ciò lucrare interessi non soggetti a limite alcuno.

Sul piano dell'**interpretazione storica** la Cassazione ha sottolineato:

- a) che gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito e, quindi, per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale: ne ha dedotto non essere storicamente vero che le due categorie di interessi siano “funzionalmente” differenti;
- b) che l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quella degli interessi corrispettivi sorse non per sottrarre gli interessi moratori alla legge antiusura ma per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;
- c) che la presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l’una dedicata agli interessi moratori (art.1224 c.c.), l’altra agli interessi corrispettivi (art.1282 c.c.) non si spiega con la distinzione tra le due categorie di interessi e non ne giustifica un diverso trattamento rispetto alle pratiche usuarie, ma è retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora: la Cassazione ne ha dedotto che la pretesa distinzione “*ontologica e funzionale*” tra le due categorie di interessi non solo costituirebbe dunque un falso storico, ma si sarebbe affermata solo per circoscritti e non più attuali fini; ha pertanto concluso affermando che tale inesistente distinzione “*funzionale*” non giustificerebbe affatto la pretesa che gli interessi moratori sfuggano all’applicazione della legge 108 del 1996.

La Suprema Corte ha pertanto concluso affermando che, comunque la si pensi in ordine alla pretesa diversità “*ontologica*” tra i due tipi di interessi, essa comunque non verrebbe a giustificare la diversità di disciplina sul piano dell’usura; tale interpretazione sarebbe infatti asistemica, contrastante con la ratio della legge 108/96 nonché con un’esperienza giuridica millenaria.

La SC ha ancora ritenuto non essere corretta l’affermazione secondo cui non esisterebbe alcuna norma di legge che preveda la nullità degli interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia, essendo vero, infatti, l’esatto contrario: l’ampia formula degli articoli 644 del codice penale, 2 della legge 108 del 96, 1 del decreto legge 394 del 2000, dimostrano che la legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi, e tale conclusione è espressamente ribadita nei lavori parlamentari.

La Suprema Corte ha poi ritenuto irrilevante, a tal fine, il fatto che la rilevazione periodica da

parte del ministero del Tesoro degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari non prenda in considerazione gli interessi moratori (o meglio, non li prendesse in considerazione all'epoca dei fatti, venendo oggi comunque effettuata una rilevazione a campione di tali saggi: DDMM 27 giugno 2018, 28 marzo 2018, 21 dicembre 2017): osservando che in proposito l'art. 2, comma 1, della legge 108 del 96 stabilisce che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per “operazioni della stessa natura”, ha ritenuto non esservi dubbio sul fatto che con l'atecnico lemma “operazioni” la legge avesse inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali; per contro, il patto di interessi moratori convenzionali ultrà legali non potrebbe dirsi un’“operazione”, e tantomeno un tipo contrattuale, potendo tale patto accedere a qualsiasi tipo di contratto ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi e via dicendo. Ha concluso, pertanto, affermando essere più che **normale**, quindi, **che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al Ministero del Tesoro la rilevazione dei tassi di interesse omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico.** Da tale premessa la Cassazione ha tratto quale **corollario** l'affermazione che la mancata previsione, nella legge 108/96, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora “medio” non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della legge 108 del 96, ma anzi giustifica la conclusione opposta: ha al riguardo affermato che **il saggio di mora “medio” non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non si applichi la legge antiusura ma semplicemente perché la legge, fondata su criteri della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile con la rilevazione dei tassi medi “ per tipo di titolo giuridico”.**

La Suprema Corte ha poi preso in considerazione **il tema della potenziale contraddittorietà della disciplina antiusura sui limiti al saggio convenzionale di interessi moratori con quella in tema di determinazione del saggio di interesse per il ritardo nelle transazioni commerciali** (art.5 d.lgs n.231/2002), per concludere **nel senso della compatibilità tra le due discipline**, determinata dal fatto che il citato art. 5 del decreto 9 ottobre 2002 n.231, il quale fissa il saggio “*legale*” di mora nelle transazioni commerciali, **lascia alle parti la facoltà di**

derogarvi, alla sola condizione che gli interessi di mora non siano del tutto esclusi, oppure fissati in misura gravemente iniqua per il creditore (art.7 del decreto). Ne consegue – continua la Corte – che **le parti possono avvalersi o non avvalersi della facoltà di derogare al saggio legale di cui all’articolo 5**: se non vi derogano, il saggio di mora sarà quello previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 231 del 2002; altrimenti, e cioè se vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal decreto legislativo 231/02 ma dalle restanti norme dell’ordinamento, e dunque dall’art. 2 della legge 108/96.

La Cassazione ha quindi affermato che **il sistema della legge deve ritenersi dunque in sé razionale, in quanto lascia le parti libere di scegliere tra due blocchi normativi, assumendosi i rischi e prefigurandosi benefici dell’uno o dell’altro**: si può scegliere il sistema del decreto legislativo 231/02, evitando i rischi di nullità del patto di interessi, ma rinunciando alla libertà negoziale, oppure “*far da sé*”, concordando il saggio di mora ritenuto più vantaggioso, ma soggiacendo alle norme antiusura. La circostanza che, per effetto del fluttuare dei saggi previsti rispettivamente della legge antiusura e da quella contro il ritardo nei pagamenti, il tasso soglia antiusura possa risultare nel caso specifico inferiore al tasso di mora previsto dall’art. 5 del decreto 231 non deve dunque considerarsi una “*irrazionalità*” intrinseca nel sistema della legge, ma una eventualità accidentale che può in concreto accadere e che non basta di per sé a bollare come “*irrazionale*” quel sistema.

Fatto infine richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.29 del 2002) ed a quella delle proprie precedenti pronunce, la sentenza ha concluso affermando il seguente principio di diritto: **<<è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’articolo 2 della legge 7/3/1996 n.108, relativo al tipo di operazioni cui accede il patto di interessi moratori convenzionali>>**.

A ciò la Suprema Corte ha aggiunto che **il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento**: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada

accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 108 del 96 ma in base **ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora – soglia”**, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale nel tasso soglia.

La Suprema Corte ha concluso con una annotazione, a titolo di *obiter dictum*, con la quale ha affermato **non essere sostenibile la tesi secondo cui l'articolo 1815 2° comma del codice civile risulterebbe applicabile anche agli interessi moratori usurari**; ha rilevato a tale proposito che **la predetta norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi**; premesso che **la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa**, ne ha tratto la **conclusione** per la quale dovrebbe ritenersi ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, **attribuire**, secondo le norme generali, **al danneggiato gli interessi al tasso legale**.

La Suprema Corte, che in passato aveva più volte affermato l'applicabilità della disciplina antiusura anche alla pattuizione relativa al tasso di interessi moratorio, senza tuttavia scendere ad una specifica individuazione delle ragioni che l'avevano indotta ad assumere tale posizione, si è questa volta soffermata – come si è visto – sull'esame dei molteplici temi del dibattito ed ha fornito una ponderosa ed adeguata motivazione della propria decisione.

E' chiaro che con ciò la questione non può ritenersi definitivamente risolta, permanendo al riguardo un ampio dibattito tra i giudici di merito e di legittimità, ma è altrettanto chiaro che, data l'autorevolezza dell'autorità che ha emesso il provvedimento, e considerato che lo stesso è stato assunto anche in risposta alle diverse manifestazioni di pensiero al riguardo, deve allo stato presumersi che quello testè espresso sia il pensiero attualmente proprio, o, quanto meno, dominante presso la Suprema Corte.

Dato questo di grande rilevanza, trattandosi di temi in relazione ai quali è altrettanto legittima l'adesione all'una o all'altra delle tesi contrapposte.

La rilevanza sta nel fatto che, ad aderire all'interpretazione espressa nella citata sentenza della Cassazione, si dovrebbe pervenire al rilievo dell'illegittimità, nella specie, della pattuizione del tasso moratorio, perché di misura superiore a quella consentita come limite massimo, per quella tipologia di operazione, dalla disciplina antiusura.

Si tratta, a questo punto, di valutare quali debbano essere le conseguenze di tale conclusione, a fronte del fatto che il rapporto di locazione finanziaria ha avuto uno sviluppo fisiologico, così che le rate di ammortamento sono state regolarmente soddisfatte, senza quindi che abbia mai trovato applicazione la disciplina in tema di mora.

Ciò tenendo conto del fatto che, invece, la pattuizione della misura degli interessi corrispettivi è risultata conforme alla disciplina normativa antiusura, collocandosi ben al di sotto del tasso soglia.

Si tratta con ciò di valutare se, si debba, oppure no, accogliere una considerazione unitaria del tasso di interesse tale per cui quest'ultimo, in ragione del superamento del tasso soglia da parte del tasso mora pattuito, debba perciò stesso ritenersi complessivamente illegittimo, tanto da generare, quale conseguenza sanzionatoria, quella di cui al secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, con conseguente diritto del concedente alla ripetizione come indebiti degli interessi corrispettivi versati ed alla rideterminazione delle rate a scadere con esclusione degli interessi a suo carico.

A tale proposito il collegio rileva quanto segue.

L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario¹; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc², nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante³.

L'art.1815 cpc cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 cpv cc e di cui all'art.1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, pare – secondo quanto di recente affermato nella citata

¹<<se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla>>

²e cioè in luogo dell'interesse legale ovvero dell'interesse superiore, se determinato per iscritto,

³<<e non sono dovuti interessi>>

sentenza 27442/2018 della SC di Cassazione - doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “*mutuo oneroso*”, e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve la ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, sulla base del disposto di cui al secondo comma dell’art.1224 cc⁴, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale⁵.

Permane tuttavia aperto il dibattito in ordine all’applicabilità della disciplina di cui all’art.1815 cpv cc anche all’interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest’ultimo⁶.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio (pur se entrambi, come afferma la Cassazione, diretti alla remunerazione del capitale) , in quanto il primo regola l’attuazione del programma contrattuale⁷, ed il secondo predetermina l’ammontare del risarcimento in caso di inadempienza, dall’altro canto, la conseguente, ma correlata, **autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all’uno ed all’altro tipo di interesse.**

In una parola: **ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo.**

Con la **conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio**

⁴<<al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore (rispetto agli interessi legali: ndr) spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori>>

⁵Art.1382 cpv cc: <<la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno>>

⁶In tal senso è un inciso nella motivazione della sentenza n.350 del 2003 della Suprema Corte di Cassazione, che fa sul punto richiamo alla sentenza 25 febbraio 2002 n.29 della Corte Costituzionale, che a tale conclusione sembra essere pervenuta, sia pure con *obiter dictum* nel quadro dell’esame della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla disciplina di cui all’art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che, con l’attribuire rilevanza al dato negoziale – e cioè alla pattuizione dell’interesse usurario – veniva con ciò stesso a precludere la considerazione della cosiddetta usura sopravvenuta

⁷Dato quest’ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all’art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell’usura nella condotta di <<chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, **in corrispettivo** di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari>>, norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma (<<la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>) costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall’ art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che <<ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, **a qualunque titolo**, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>, posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell’art.644 cp, laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, “**sotto qualsiasi forma**” essa sia stata pattuita

non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto **imposta dallo stesso tenore letterale dell'art.1815 cpv cc**, il quale **muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).**

E così: **se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.**

Ciò già sul piano della **logica formale.**

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla **ratio** della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel nostro caso, sull'utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso **può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto;** dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, **l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo**⁸.

Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - **è mescolare i piani**, quello dell'interesse corrispettivo,

⁸Con ciò si prende posizione sul punto in senso divergente dall'obiter dictum della SC, che riterrebbe invece in tal caso applicabile, in luogo dell'interesse moratorio convenzionale, l'interesse legale

che è dovuto sempre (s'intende se inferiore al TSU), con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Ciò premesso e considerato, ne viene, quale **conseguenza**, che, **seppur riscontrata l'illegittimità, per superamento del TSU, della pattuizione sul TM, da ciò non può conseguire l'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito**, non potendosi considerare fondata la richiesta ex art.1815 cpv cc di azzeramento dell'interesse tout court⁹, e cioè anche di quello corrispettivo, sebbene quest'ultimo fosse stato pattuito legittimamente, e cioè con determinazione del saggio in misura ben inferiore a quella operante come limite di legge (tasso soglia) per quel tipo di operazioni al tempo della stipulazione del mutuo fondiario per cui è causa. **La medesima considerazione vale ovviamente per la richiesta di rideterminazione delle rate a scadere con esclusione degli interessi corrispettivi pattuiti.**

La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere, con ciò chiaramente manifestandosi non già l'intento sopra delineato come ipotizzabile (quello a liberarsi in via preventiva dal giogo di una sanzione contrattuale sproporzionata senza doversene attendere l'irrogazione, per poi far appello al potere di riduzione equitativa di cui all'art.1384 cc) bensì quello di ottenere la modificazione in via giudiziale dell'assetto del sinallagma contrattuale. Ragion per cui **non mette conto di statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia.**

⁹Infatti, essendo nulla la determinazione convenzionale del tasso moratorio, ne deriva l'azzeramento ex art.1815 cc di quest'ultimo, e non di quello corrispettivo, attesa la validità della pattuizione che regola quest'ultimo

Col **secondo motivo** l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di invalidità per indeterminatezza della determinazione dell'interesse corrispettivo.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che tutti i dati utili del contratto di leasing sono stati posti in evidenza fin dall'inizio: a) il costo di acquisto del bene; b) i tassi applicati, corrispettivi e moratori, c) il numero e l'ammontare delle rate, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo modifiche successive concordate dalle parti; d) il corrispettivo globale del leasing, dato dalla sommatoria delle rate mensili, e) l'ammontare del corrispettivo dell'opzione d'acquisto e il regime fiscale applicato al contratto (iva). Deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatta la prescrizione di cui all'art.117, comma 4, TUB, per la quale devono essere indicati in contratto <<il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>>, mentre non è richiesta l'esplicita determinazione del TAEG. Infatti il **TAEG e ISC** non rientrano nel contenuto tipico determinato del contratto di locazione finanziaria secondo le prescrizioni che la Banca d'Italia ha adottato in attuazione dell'art. 117 co. 8 TUB¹⁰. Secondo le istruzioni della Banca d'Italia il TAEG è in via generale previsto (v. art. 125 bis TUB) per i contratti stipulati con il consumatore, quale logicamente non è l'imprenditore utilizzatore di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria, e per il leasing finanziario unicamente si richiede (v. circolare 22 del 21 aprile 1999, aggiornamento 25 luglio 2003) l'indicazione del *“tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato ... e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale”*, che corrisponde appunto al tasso di leasing che nei contratti oggetto di causa è puntualmente determinato; l'estensione del TAEG, previsto per i contratti di credito ai consumatori, ai contratti con soggetti diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo -ISC) è stata prevista dalla circolare 29 luglio 2009 (successiva all'instaurazione tra le parti del rapporto negoziale per cui è causa, con contratto 21/01/2008) per *“i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio”* (sezione 2, § 8); si noti che il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può intendersi comprensivo del leasing finanziario posto che il § 1 della medesima sezione 2 che, al § 8, come sopra disciplina l'ISC, nell'individuare il generale ambito di applicazione

¹⁰“La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difforni sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”

della sezione 2 nomina specificatamente numerosi rapporti, fra i quali appunto il leasing finanziario, differenziato dalla finale categoria residuale degli “*altri finanziamenti*” e non menzionato fra i contratti per i quali si richiede menzione dell’ISC¹¹.

I contratti sottoscritti dalle parti risultano pertanto conformi alle prescrizioni previste dall’art. 117 co. 4 TUB¹² e in generale al requisito di determinatezza dell’oggetto, posto che i piani di ammortamento (con puntuale indicazione di numero di rate, importi, decorrenza e scadenze, prezzo di opzione), il tasso di leasing, di mora e di attualizzazione e il criterio di indicizzazione sono tutti ivi specificamente e chiaramente espressi.

Non appare persuasiva l'affermazione di parte attrice, ed odierna appellante, secondo cui conseguirebbe insuperabile indeterminatezza del tasso di interesse alla previsione pattizia per la quale gli interessi corrispettivi annui dovevano essere quantificati, al momento della stipula al saggio percentuale del 5,436% (TAN), determinato per indicizzazione al tasso “Euribor 3 mesi tasso 360”, all’epoca pari al 4,302%, oltre spread contrattuale di 1,134 punti percentuali. Vi è infatti indicato il tasso interno di attualizzazione, vale a dire il c.d. “tasso leasing”, corrispondente al tasso che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attualizzato dei flussi futuri di pagamento, compreso il valore di riscatto finale¹³, ed a nulla rileva il fatto che il

¹¹**Sezione 2 - § 1.Premessa:** “Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; emissione e gestione di strumenti di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti finanziari”

§ 8. Indicatore Sintetico di Costo: “**8.1 Conti correnti:** [...] **8.2 Finanziamenti:** “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell’Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003): — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2); — aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C).

(2) Nella categoria “altri finanziamenti” rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati

¹²“I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”

¹³La norma di trasparenza, nel definire il tasso leasing, richiede infatti che l’importo dei canoni da attualizzare sia considerato per la sola quota parte riferibile alla “restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi”. L’erronea indicazione del tasso leasing (nei contratti di locazione finanziaria), non può, peraltro, determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all’art. 125 bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove fornisca la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto; peraltro si deve escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni dell’ISC/TAEG (o del c.d. tasso leasing), che si risolvano in scostamenti del tutto marginali. Questo il principio espresso dall’Abf, Collegio di Bologna, con la decisione n. 9687 del 03.05.2018..

relativo conteggio sia stato determinato, appunto, sulla base del tasso “Euribor 3 mesi tasso 360” dell'epoca, quest'ultimo fungendo semplicemente da parametro esterno utilizzato per il calcolo. Tanto meno rilevano le modalità di determinazione del tasso euribor, e l'incidenza che vi avrebbe spiegato l'asserito cartello di banche.

Di qui il rigetto anche del secondo motivo di gravame.

Quanto infine al **terzo motivo**, il rigetto tanto della richiesta di azzeramento dell'interesse per violazione della disciplina antiusura quanto di quella di rideterminazione del dovuto in funzione dell'inapplicabilità dell'interesse pattuito per indeterminatezza della relativa pattuizione porta con sé anche quello della domanda risarcitoria, che è con ogni evidenza meramente consequenziale rispetto alle altre.

In ogni caso, data la conferma delle statuizioni del giudice di prime cure con riferimento ad entrambi i temi in discussione, ne consegue de plano il rigetto della pretesa risarcitoria. Va pertanto respinto anche il terzo motivo di gravame.

Per le considerazioni che precedono non si ritiene di disporre la richiesta CTU, in quanto evidentemente superflua.

L'impugnazione va dunque respinta, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.001,00 sino ad euro 520.000,00, valori medi)

Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, applicabile ex art.1 comma 18 della medesima legge ai procedimenti, come il presente (dovendosi avere riguardo non al giudizio di primo grado bensì a quello di impugnazione), iniziati dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore di detta legge (suppl.ord. alla G.U. serie gen. – n.302 del 29/12/2012).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia in
data 2/04/2015 in proc. NRG21052/2013.

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si
liquidano in complessivi €.13.560,00, per compenso professionale tabellare, di cui euro
4.180,00 per la “fase di studio”, euro 2.430,00 per la “fase introduttiva” ed euro 6.950,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 .

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20/03/2019

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE

Donato Pianta